



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**

TRA

REGIONE del VENETO, di seguito denominata per brevità anche “REGIONE”, con sede a Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro n. 3901, nella persona di _____ in qualità di _____

e

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di seguito denominata per brevità anche “TERNA”, con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani, n. 70, nella persona di _____, in qualità di _____,

di seguito denominate congiuntamente “PARTI” e singolarmente “PARTE”;

VISTI

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V, della seconda parte, della Costituzione, che “*ricomprende la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia*” tra le materie a legislazione concorrente e sancisce che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano “*la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*”, ivi compresa, pertanto, la Pianificazione Energetica.

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, di “*Attuazione alla Direttiva 96/42/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*” e, in particolare, l'art. 3 di disciplina dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN).

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1988 n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*”.

La Legge 21 dicembre 2001 n. 443, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

La Legge 27 ottobre 2003 n. 290, di “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 agosto 2003 n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*”.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, come modificato, tra gli altri, dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale*”, e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128, “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della Legge 18 giugno 2009 n. 69*”.

Il Decreto Ministeriale 10 Settembre 2010, recante le “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, in cui vengono, tra l'altro, definiti all'articolo 4 gli oneri informativi a carico del Gestore di rete nei confronti delle Regioni.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Marzo 2014, n.85, recante il Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tra cui è espressamente annoverata la “rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento”.

Il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n.199, recante, all'articolo 20, la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, che saranno determinate “*compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa*”.

Il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese e la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 febbraio 2024, n. 11.



Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attuativo dell'articolo 20, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e recante la *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto Aree Idonee).

Il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio”*, il quale all'art. 23 ha abrogato e sostituito il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 recante l'attuazione della Direttiva 2008/114/CE in materia di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee.

Il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* (“Testo unico FER”).

PREMESSO CHE

TERNA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale – fu costituita in attuazione dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 16/03/1999 n. 79 (Decreto Bersani), sul riassetto del settore elettrico, ed è proprietaria della RTN, quale individuata dal Decreto del Ministero dell'Industria 25/06/1999 e successivamente ampliata con i successivi Decreti Ministeriali del 23/12/2002, 27/02/2009, 16/11/2009, 26/04/2010 e 22/12/2010;

il Decreto Legislativo n. 79/99 ha disposto anche che ENEL S.p.A. costituisse una società per azioni (G.R.T.N. - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) cui conferire i rapporti inerenti all'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN (art. 3, punto 4): società concessionaria dello Stato per le attività di trasmissione e dispacciamento e le cui azioni l'ENEL S.p.A. cedette a titolo gratuito al Ministero del Tesoro;

la proprietà della rete fu, quindi, attribuita a TERNA, mentre al G.R.T.N. S.p.A. ne fu affidata la gestione e la potestà di deliberare lo sviluppo e la realizzazione degli impianti destinati a farne parte;

il Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni nella Legge 27/10/2003 n.290, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”*, ha previsto all' articolo 1 ter, comma 1, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai sensi dell' articolo 1 ter comma 3, lettera B), l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con Decreto del 17/07/2000;

con D.P.C.M. del 11/05/2004 (in G.U. n. 115 del 18/05/2004) sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione delle proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. In particolare, il provvedimento ha stabilito il trasferimento a TERNA delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del Decreto Legislativo n. 79/1999), già facenti capo a G.R.T.N. S.p.A. e ha disposto anche che, alla data di efficacia del trasferimento, TERNA assumesse la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n.79/1999;

tale trasferimento è stato attuato con contratto di acquisto del relativo ramo di azienda stipulato tra TERNA e G.R.T.N. S.p.A., divenuto efficace in data 01/11/2005;

con il trasferimento TERNA è anche divenuta titolare della Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle attività produttive del 20/04/2005 (pubblicato in G.U. n.98 del 29/04/2005) e successivamente aggiornata con Decreto ministeriale del 15/12/2010 (pubblicato in GU n.4 del 7/1/2011);

TERNA, a partire dal 01/11/2005, oltre ad essere proprietaria della RTN, è quindi titolare delle attività di trasmissione e dispacciamento e delle potestà ad esse connesse;

nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, TERNA persegue, tra gli altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;



con Direttiva 21 gennaio 2000, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA) ha stabilito che il G.R.T.N. (ora TERNA S.p.A.) è responsabile dello sviluppo della RTN e che tale attività è finalizzata al conseguimento di obiettivi, tra i quali il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici;

con DM 22 dicembre 2000, il MICA ha stabilito, all' articolo 2, comma 1, che il G.R.T.N. (ora TERNA S.p.A.) nel predisporre ed aggiornare il Programma Triennale scorrevole di Sviluppo della RTN (ora Piano di Sviluppo), richieda alle Regioni interessate il parere sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, di razionalizzazione dei tracciati o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio;

il Codice Ambiente, di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel recepire gli Allegati I e IV della Direttiva Europea 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in relazione al principio di coerenza fra i diversi piani (nazionali e regionali) riguardanti materie concorrenti, raccomanda che “i contenuti e gli obiettivi principali del piano, vengano illustrati in rapporto con altri pertinenti piani o programmi”;

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) viene assegnata importanza all'elettrificazione, nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, e in particolare per potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete (M2C2.2 Investimento 2.1), e nella Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, per il potenziamento della rete ferroviaria (M3C1 Investimento 1.7), ai fini della decarbonizzazione dell'economia.

in attuazione del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese e la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 febbraio 2024, n. 11 ha disposto, all'articolo 9, TERNA, al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, ha istituito un Portale digitale (c.d. portale TE.R.R.A.) riportante i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (“Decreto Aree Idonee”) ha individuato la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, nazionali ed europei; e di riflesso ha stabilito principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

CONSIDERATO CHE

TERNA persegue il suo impegno nel garantire sicurezza, continuità, affidabilità del servizio elettrico e sostenibilità, configurandosi come uno dei principali abilitatori strategici di generazione di valore per il Paese.

La sostenibilità rappresenta per il Gruppo Terna un elemento intrinsecamente presente nel business attorno al quale sono programmate le attività correnti e future, mirate ad accelerare gli investimenti sulla Rete di Trasmissione Nazionale, abilitando una transizione sostenibile e favorendo la creazione di valore condiviso nei confronti di tutti gli stakeholder. Particolare attenzione viene altresì posta da TERNA alla resilienza delle proprie infrastrutture. L'aumento della frequenza di eventi meteo critici, registrato negli ultimi anni nel nostro paese e nel mondo, rende necessaria una maggiore capacità di resistenza del sistema elettrico. La crescente intensità degli eventi meteorologici severi strettamente connessa al cambiamento climatico genera infatti, a cascata, una più alta probabilità di danni significativi per le infrastrutture del paese, comprese quelle di trasmissione elettrica.

Diventa quindi necessario identificare le aree in cui le infrastrutture di rete sono maggiormente esposte a tali eventi e intervenire con investimenti mirati per prevenire e mitigare i rischi di disalimentazione (Piano di Resilienza).

TERNA persegue con determinazione l'obiettivo strategico della transizione ecologica, della decarbonizzazione e del potenziamento della rete elettrica del Paese anche attraverso il confronto e la collaborazione con le Regioni e, a tal fine, in adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla Concessione già richiamata, svolge



costantemente attente analisi della normativa vigente, nazionale e regionale, nonché studio della giurisprudenza in materie di suo diretto interesse.

TERNA riserva il massimo impegno anche al rispetto dell'ambiente e del paesaggio, avendo attenzione alla minimizzazione del consumo di suolo ed alla riduzione della pressione territoriale delle proprie infrastrutture, anche con l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti, ai sensi dell'articolo 4 del richiamato D.M. 15/12/2010; a tal fine viene analizzata la possibilità di razionalizzazione della rete elettrica di trasmissione esistente in sinergia con i nuovi interventi di sviluppo, affinché questi ultimi possano rappresentare un miglioramento dell'integrazione tra infrastrutture e territorio.

TERNA rispetta, nella progettazione degli impianti, quando questi sono previsti in area di vincolo di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, la normativa e le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate dalla Direzione Regionale competente, anche condividendo preventivamente con la struttura regionale gli aspetti architettonici e le mitigazioni di natura paesaggistica.

TERNA esercita la propria attività in regime di concessione esclusiva, garantendo l'adempimento di ogni obbligo volto ad assicurare la continuità, la sicurezza, l'affidabilità ed il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti.

La RTN, deputata a fornire un servizio essenziale, così come definito dall'articolo 2, comma 1 lett. e), del D.lgs. n. 134/2024, costituisce *"infrastruttura critica"* ai sensi della lettera d), del medesimo comma, intesa quale *"elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale"*.

CONSIDERATO ANCORA CHE

La REGIONE è chiamata ad esprimere un'intesa nel procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della RTN, autorizzazione di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi della citata Legge n. 290/2003 di conversione del D.L. n. 239/2003, modificata dall' articolo 1, comma 26, della Legge n. 239/2004;

la REGIONE, nell'ambito delle procedure di Valutazione dell'Impatto Ambientale, di competenza statale, a cui possono essere assoggettati gli interventi di sviluppo della RTN ai sensi di quanto previsto dal citato D.lgs 152/2006, qualora sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, partecipa all'attività istruttoria con un proprio esperto nella materia ambientale, individuato nel Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 8 c.1 del D.lgs 152/2006;

la Regione, inoltre, anche attraverso il Piano Territoriale regionale di Coordinamento (PTRC), disciplina la tutela e l'uso del territorio al fine di:

- riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra i diversi strumenti di programmazione e pianificazione;
- favorire la cooperazione con le province e gli Enti Locali e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;

la Regione disciplina la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Veneto al fine di realizzare un omogeneo sviluppo economico nel rispetto delle norme statali e comunitarie per il conseguimento delle seguenti finalità:

- la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
- lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità della vita secondo il criterio di compatibilità ecologica attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori;

la Regione, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e della legislazione nazionale di settore, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica persegue i seguenti obiettivi generali:

- promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
- favorire la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili, dell'energia recuperabile da processi produttivi e lo sviluppo della cogenerazione e dei sistemi di produzione distribuita;



- favorire le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti elettrici;
- ridurre e mitigare l'impatto visivo e la pressione degli impianti e delle reti energetiche sui sistemi naturali ed ambientali;
- favorire il miglioramento delle prestazioni dei sistemi energetici con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esercizio e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
- contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

La REGIONE è chiamata ad operare scelte di pianificazione strategica volte a salvaguardare e valorizzare il territorio nelle sue componenti paesistico-ambientali, insediative e infrastrutturali, anche al fine di individuare, anche attraverso l'esatta conoscenza di tutte le infrastrutture facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, le aree ritenute idonee ad ospitare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, le relative opere di connessione alla rete elettrica, nonché tutte le infrastrutture facenti parte della RTN strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili;

la REGIONE ha altresì necessità di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati definiti dal c.d. Decreto Burden Sharing, per questo reputa utile attivare un interscambio di informazioni con TERNA, per l'espletamento dei rispettivi compiti e nel rispetto dei fini istituzionali;

la REGIONE disciplina la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale regionale, nel rispetto delle norme statali e comunitarie, anche al fine di promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili e raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, nonché migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture di rete.

Le PARTI riconoscono nel dialogo e nella collaborazione reciproca uno strumento fondamentale per perseguire con efficacia gli obiettivi energetici indicati nel Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), perseguire la sicurezza del sistema elettrico regionale, favorire un'ottimale localizzazione degli interventi elettrici di razionalizzazione e sviluppo previsti nel Piano di Sviluppo (PdS) di TERNA, nonché, in generale, favorire la più ampia armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le PARTI convengono quanto segue:

Articolo 1. Finalità

Il presente Protocollo persegue gli obiettivi generali di promozione dello Sviluppo Sostenibile dei territori della REGIONE e, in particolare, è finalizzato ad avviare una collaborazione nella identificazione e valutazione di iniziative volte principalmente a:

- a) collaborare nella prevenzione e risoluzione delle criticità territoriali eventualmente legate agli interventi di sviluppo della RTN durante la fase concertativa, autorizzativa e realizzativa degli stessi;
- b) valorizzare ogni possibile sinergia nelle attività di ricostruzione delle diverse tipologie di infrastrutture sul territorio, al fine di massimizzare efficacia, efficienza e tempismo del ripristino della funzionalità dei diversi servizi di pubblica utilità;
- c) adottare le migliori e più avanzate soluzioni tecnologiche negli interventi sulle infrastrutture elettriche, al fine di perseguire la più alta Sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- d) promuovere la più ampia collaborazione con le Amministrazioni locali, con gli stakeholder territoriali e con la popolazione nella promozione ed attuazione di approcci concertativi e volontari, al fine di ottimizzare i processi di programmazione, progettazione, autorizzazione e realizzazione degli interventi elettrici sul territorio di cui al successivo articolo 3, in particolare per la definizione di corridoi infrastrutturali preferenziali e fasce di fattibilità di tracciato degli impianti;



- e) favorire la più ampia armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale, con particolare riguardo ai piani di TERNIA e agli strumenti di programmazione territoriale ed urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali in atto nelle diverse realtà territoriali della Regione;
- f) ottimizzare le sinergie e perseguire la piena Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale in tema di energia, nonché valutare contestualmente le problematiche legate alla sicurezza, affidabilità e continuità del servizio elettrico, nel perseguimento, tra l'altro, degli obiettivi ambientali ed energetici;
- g) collaborare nell'attuazione delle politiche energetiche regionali e nazionali (PNIEC) che possano avere influenze sulla RTN, dando impulso alle attività di collaborazione relative alla definizione degli scenari;
- h) collaborare nell'attuazione di politiche che favoriscano, come richiamato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la "Rivoluzione verde e transizione ecologica";
- i) favorire in maniera sinergica il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete;
- j) favorire il monitoraggio, la gestione e la riqualificazione dell'ambiente al fine del celere recupero della funzionalità del territorio e al contempo favorire la transizione energetica e l'adozione di obiettivi di sostenibilità ambientale;
- k) attivare un interscambio di informazioni per l'espletamento dei rispettivi compiti e nel rispetto dei fini istituzionali;
- l) favorire un flusso biunivoco di informazioni e analisi normative, tanto di ambito nazionale quanto regionale, utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;
- m) promuovere azioni comuni per la semplificazione normativa sulle suddette tematiche.

Articolo 2. Concertazione

Tenuto conto che lo sviluppo della RTN è anche occasione per razionalizzare la rete e migliorare la convivenza tra territorio e linee elettriche esistenti, le PARTI concordano sulla necessità di accelerare, per quanto possibile, le procedure propedeutiche e necessarie per la realizzazione delle opere e degli altri interventi di razionalizzazione e sviluppo della RTN previsti sul territorio regionale ed inseriti nel PdS.

Le PARTI si impegnano ad adottare le più avanzate modalità di collaborazione, che prevedono una stretta e piena partecipazione delle Amministrazioni locali, degli stakeholder territoriali e della popolazione nella definizione delle azioni e degli interventi necessari sui vari territori.

Verranno messi in atto i più moderni processi di progettazione partecipata e di stakeholder engagement, secondo le modalità definite dal successivo articolo 6.

Saranno organizzati incontri pubblici con gli stakeholder territoriali e con la popolazione per esporre le necessità di intervento sulle infrastrutture elettriche, le modalità di dialogo e confronto, le tappe del processo inclusivo e partecipato di costruzione delle decisioni; inoltre, saranno raccolte e condivise indicazioni e informazioni territoriali utili al miglior inserimento ambientale delle infrastrutture elettriche.

Articolo 3. Impegni di Terna

Coerentemente con le finalità del presente Protocollo, TERNIA si impegna a:

- collaborare con la REGIONE e gli Enti Locali, nonché con gli stakeholder e la popolazione, nella promozione ed attuazione di approcci concertativi e volontari nella progettazione degli interventi di sviluppo e/o razionalizzazione della RTN sul territorio, in particolare per la localizzazione degli interventi, valutando le più innovative alternative tecnologiche; a tal fine TERNIA potrà stipulare con le amministrazioni locali specifici accordi operativi di valenza territoriale;
- valutare congiuntamente alla Regione nell'ambito dei tavoli di cui all'Art.6 le priorità da assegnare agli interventi di rinnovo degli impianti dando priorità sulla base delle criticità della rete;



- favorire in maniera sinergica il potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete;
- sviluppare, nel corso degli interventi di rinnovo degli impianti, soluzioni tecniche adeguate ad aumentare i livelli di sicurezza ed affidabilità, nonché di resilienza a particolari eventi climatici eccezionali, valutando, nel caso di elettrodotti, la fattibilità tecnico-economica relativa ad una eventuale sostituzione delle linee aeree con cavidotti interrati;
- analizzare insieme alla Regione eventuali criticità che potranno emergere dall'attuazione del Piano di Sviluppo della RTN;
- valutare le richieste della Regione in merito alla necessità di inserire nuovi interventi nel PdS;
- confrontarsi con la Regione per qualsiasi problematica relativa a interventi ricompresi nei Piani di Sviluppo in qualunque fase di avanzamento essi siano, concertazione, autorizzazione, realizzazione.

Articolo 4. Impegni della Regione

La REGIONE si impegna, nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale in materia, a:

- collaborare con TERNA nella promozione ed attuazione di approcci concertativi e volontari nella progettazione degli interventi di sviluppo e/o razionalizzazione della RTN sul territorio;
- favorire l'armonizzazione del PdS della RTN e degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale in atto nelle diverse realtà territoriali della Regione, anche in collaborazione con gli Enti superiori preposti alla tutela del paesaggio;
- contribuire all'ottimizzazione degli iter autorizzativi per la realizzazione degli interventi di sviluppo e/o razionalizzazione della RTN, tra cui quelli inseriti nel presente Protocollo contenendo, per quanto possibile, i tempi necessari per il rilascio dei pareri/nulla osta da parte degli organi regionali preposti, nonché di tutte le autorizzazioni necessarie di propria competenza.

Articolo 5. Ulteriori impegni delle PARTI

Con riferimento all'attività di scambio dati, allo scopo di favorire sempre di più uno sviluppo delle infrastrutture elettriche sostenibile con le esigenze del territorio e armonizzato con gli obiettivi di incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, TERNA si impegna:

- a rendere consultabili, attraverso il Portale digitale previsto dall'Art. 9 dal DL 181/2023 di cui alle premesse, dati e informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale esistente e degli interventi di sviluppo della stessa in iter autorizzativo o già autorizzati, nonché dati relativi alle soluzioni correlate alle richieste di connessione, con stato dell'iter da STMG accettata in poi, alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo,
- a fornire, su richiesta motivata della Regione, informazioni circa la localizzazione delle infrastrutture di rete, linee e stazioni, facenti parte della RTN nonché estratti, in formato digitale, dell'Atlante delle linee elettriche ad alta e altissima tensione.

Al solo scopo di razionalizzare le reti elettriche esistenti e attuare una corretta pianificazione energetica, territoriale ed ambientale e al fine anche di contenere il consumo di suolo, la REGIONE si impegna a fornire, anche attraverso piattaforme digitali nazionali, su richiesta motivata di Terna:

- le necessarie informazioni e documentazioni per favorire l'armonizzazione tra i piani di TERNA e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici, a seguito dell'adozione della prima variante del PTRC con valenza paesaggistica, ed ambientali in atto nelle diverse realtà



territoriali della REGIONE (vincoli ambientali, culturali-paesaggistici, aree naturali protette) e strati informativi relativi all'uso del suolo con dettaglio delle aree agricole di pregio (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG);

- informazioni circa lo stato degli iter autorizzativi, rientranti entro la propria competenza, per impianti di accumulo e di produzione di energia da fonte rinnovabile, con indicazione puntuale della tipologia e della localizzazione degli stessi, nonché, per quelli connessi alla RTN, del codice di rintracciabilità indicato da TERNA. Ciò consentirà a TERNA di venire a conoscenza di eventuali interferenze tra tali impianti e interventi di sviluppo della rete elettrica in fase autorizzativa, oltre a consentirle di far decadere i preventivi di connessione i cui iter regionali si siano conclusi negativamente, ai sensi della delibera ARERA 99/2008 (TICA);
- informazioni circa lo stato degli iter autorizzativi per impianti di stoccaggio dell'energia, pendenti presso i propri uffici.

Articolo 6. Modalità di attuazione del protocollo d'intesa

Per attuare le finalità del presente Accordo, le Parti costituiscono:

1. un tavolo di concertazione al quale partecipano i rappresentanti di Terna e gli Assessori competenti in materia di Energia, Ambiente, Infrastrutture e Urbanistica, ed al quale potranno essere chiamati a partecipare gli Amministratori locali i cui territori sono interessati dagli interventi da realizzare;
2. un tavolo tecnico di coordinamento a cui partecipano i rappresentanti di Terna, i Direttori delle Direzioni Regionali o loro delegati competenti in materia di Energia, Pianificazione, Ambiente, Infrastrutture, Gestione del Territorio e i tecnici delle Amministrazioni interessate, che svolge attività propedeutiche alla fase concertativa;

Le Parti potranno reciprocamente richiedere la convocazione dei sopra menzionati Tavoli comunicando preventivamente le tematiche da discutere. Le modalità di funzionamento dei suddetti tavoli saranno definite con successivo atto della Giunta regionale.

Articolo 7. Validità, durata e rinnovo del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

È escluso il rinnovo tacito del Protocollo d'intesa, la cui efficacia potrà essere prorogata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le PARTI stipulato almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente protocollo d'intesa in qualunque momento e per qualsivoglia ragione, dandone comunicazione scritta all'altra.

Articolo 8. Determinazioni degli organi competenti

Ciascuna iniziativa o intervento ai sensi del presente Protocollo d'intesa sarà subordinato al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte. Si precisa, altresì, che ogni iniziativa o intervento andrà preventivamente valutata anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta.

Articolo 9. Pubblicità

Le PARTI potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero



attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti di massima.

Articolo 10. Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati trasmessi ai sensi dei precedenti articoli, in forma scritta, grafica o elettronica, devono essere considerati strettamente riservati e, pertanto, le PARTI si impegnano reciprocamente a non trasferire a terzi tali informazioni senza espresso consenso della controparte, a meno che ciò non consegua a obblighi di legge ovvero ad un legittimo ordine delle autorità giudiziarie e/o amministrative.

Tali informazioni potranno comunque essere utilizzate ed elaborate per attività programmatiche e/o pianificatorie delle PARTI connesse allo svolgimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Le PARTI si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle informazioni, anche limitando, ad esempio, il numero di propri dipendenti, soci, amministratori o collaboratori che avranno accesso ad esse.

Le PARTI si impegnano, altresì, ad utilizzare le informazioni ricevute nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1.

Le PARTI convengono che gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto non operano nel caso in cui le informazioni e i dati trasmessi ai sensi dei precedenti articoli siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente articolo.

Le PARTI si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'attuazione del presente Protocollo in qualità di autonomi titolari del trattamento e in conformità al Regolamento (UE)2016/679, al D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che, ove si renda necessario, le PARTI potranno rideterminare con successivi accordi le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 11. Disposizioni finali

Il presente Protocollo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori mediante atto scritto.

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica certificata o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione.

Le attività oggetto del presente Protocollo si intendono svolte a titolo gratuito.

Luogo/Data,

Regione Veneto

.....

Terna S.p.A.

.....

